

IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO PREVISTO DAL T.U. SULLA SICURZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

di Daniela Cervellera

Sommario: 1. Dati INAIL sulle morti bianche. 2. Il nuovo regime sanzionatorio. 3. Responsabilità penali del datore di lavoro. 4. Le sanzioni amministrative a carico degli enti. 5. Esercizio dei diritti della persona offesa.

1. Dati INAIL sulle morti bianche

Sebbene negli scorsi decenni siano state promulgate dai vari Governi leggi di settore tese a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro non si è raggiunto l'obiettivo, nel nostro Paese, di ridurre gli incidenti mortali (*c.d. morti bianche*) che hanno, di fatto, superato il centinaio già dal 1 gennaio 2008¹.

Nel 2007 sono state registrate 1.260 morti bianche delle quali 1.130 verificatesi nel settore dell'industria e dei servizi, 115 in quello agricolo e 15 tra i dipendenti in conto Stato; inoltre 295 si sono verificati nel settore edile e circa 260 sono avvenuti *in itinere*.

Anche in ambito Europeo l'Italia ha detenuto il triste primato degli

infortuni mortali sul lavoro ed, in particolare, relativamente agli anni dal 1996 al 2005 con 10.980 casi su 49.828 totali dell'U.E. a 15 Paesi.

E' pur vero che nel corso degli ultimi cinquanta anni in Italia si sono ridotte le cifre relative alle morti visto che nel 1956 si quantificavano in 3.900, nel 1963 salivano a 4.644 (in conseguenza del boom economico dovuto allo sviluppo industriale), mentre, a partire dal 1966 decrescono da 3.744 a 2.793 nel 1976, a 2.083 nel 1986, a 1.372 nel 1996, 1.546 nel 2001, fino a 1.260 nel 2007.

Il settore a più alto rischio si rivela quello della lavorazione dei metalli con un indice di frequenza infortunistica quasi doppio rispetto a quello medio dell'industria e servizi, (oltre 6 infortuni su 100) seguito da quello della lavorazione dei materiali non metalliferi, della lavorazione del legno e delle costruzioni; quest'ultimo risultato, nell'ultimo triennio, il settore a più alto rischio di morte (3,7 casi ogni 10 mila addetti).

Secondo i dati pubblicati dall'EURISPES² ogni anno muoiono in

¹ Secondo i dati forniti dall'INAIL, registrati negli archivi gestionali dell'Istituto al 29 febbraio 2008, il numero di incidenti mortali avvenuti nel 2004 è stato di ben 1328, nel 2005 di 1274 e nel 2006 di 1341 prevalentemente circoscritti nelle regioni della Lombardia (con 642 infortuni mortali), dell'Emilia Romagna (con 385 infortuni mortali) e del Lazio (con 339 infortuni mortali).

² Istituto di studi politici, economici e sociali, senza fini di lucro, chiamato "Ispes" dal 1982 al 1993, opera nel campo della ricerca politica, economica, sociale e della formazione e pubblica ogni anno il Rapporto Italia, un'analisi approfondita sullo stato della politica, dell'economia e della società italiana.

media dal Nord al Sud del Paese 1.376 persone per infortuni sul lavoro: “*poco meno del 70% dei lavoratori (circa 850) perdono la vita per cadute dall'alto di impalcature nell'edilizia. Fra le cause seguono il ribaltamento del trattore in agricoltura e gli incidenti stradali nel trasporto merci per le eccessive ore trascorse alla guida. L'età media di chi perde la vita sul lavoro è di circa 37 anni. Le donne infortunate sono in media il 25,75% e i decessi si attestano su un valore medio del 7,7%. Se si rapporta il numero di morti al numero di ore lavoro o al totale degli addetti, la regione con la maggiore incidenza di morti bianche è il Molise, seguita da Basilicata e Calabria e in genere da regioni del Sud*”³.

2. Il nuovo regime sanzionatorio

Al fine di assicurare migliori condizioni di sicurezza sul posto di lavoro il legislatore italiano è intervenuto dapprima con la legge n. 123/2007⁴ e poi con il decreto legislativo n. 81/2008⁵ (*cd. Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro*), che ha attuato i principi della delega contenuti nell'articolato normativo testo che lo ha preceduto.

La legge delega aveva previsto, tra i suoi principi, oltre all'adeguamento della normativa vigente all'evoluzione

tecnologica ed organizzativa delle imprese, anche sanzioni amministrative e penali (seppur nei limiti massimali), più elevate di quelle già esistenti, estendendo le norme previste dal D. Lgs. n. 231/2001⁶ - di immediata eseguibilità - alle ipotesi di violazioni di legge a cui fossero conseguite la morte o le lesioni gravi del lavoratore. Introduceva, inoltre, lo strumento della sospensione cautelare delle attività imprenditoriali, già previsto nel settore dell'edilizia, a tutti i casi di accertate violazioni della legislazione in materia di sicurezza, dell'orario di lavoro e di lavoro irregolare.

Mutuando il regime sanzionatorio dai testi normativi che il D. Lgs. n. 81/2008 ha sostituito (D. Lgs. n. 626/1994⁷ - di cui ne rappresenta l'evoluzione - D.P.R. n. 547/1955⁸, D.P.R. n. 303/1956 - con esclusione dell'art. 64 sulle ispezioni⁹ - nonché le

⁶ **D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231** - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300 - (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140).

⁷ **D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626** - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro - (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 1994, n. 265, S.O.).

⁸ **D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547** - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - (Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 12 luglio 1955, n. 158).

⁹ **D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303** - Norme generali per l'igiene del lavoro - (Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1956, n. 105, S.O.). “**Art. 64 - Ispezioni.** *Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano*

³ **N. COTTONE**, *Eurispes: più morti negli incidenti sul lavoro che nella Guerra del Golfo*, in *IlSole24ore*, inserto Economia e Lavoro, 27 maggio 2007.

⁴ **L. 3 agosto 2007, n. 123** - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia - (Pubblicata in Gazz. Uff. n. 185 del 10 agosto 2007).

⁵ **D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - (Pubblicato in Gazz. Uff. n. 101 del 30 aprile 2008).

norme in materia di edilizia previste dal D.P.R. n. 164/1956¹⁰ e dal D. Lgs. n. 494/1996¹¹), il nuovo testo unico ha introdotto ulteriori sanzioni penali e amministrative.

L'intervento di riordino normativo è stato finalizzato non solo all'innalzamento dei livelli di sicurezza di tutti i prestatori di lavoro (dipendenti, autonomi ed equiparati - comprese le categorie dei lavoratori c.d. *flessibili*, a tempo determinato, a domicilio ed a distanza come quelli occupati attraverso il telelavoro), ma anche alla semplificazione degli adempimenti burocratici per quelle imprese che avessero provveduto alla messa in sicurezza delle strutture.

Particolare attenzione è stata dedicata anche a quelle violazioni che comportino per i lavoratori particolari rischi come quello per caduta dall'alto (mancato impiego della cintura di sicurezza o utilizzo di protezioni sul vuoto) o quello di seppellimento, folgoramento, incendio ed esposizione all'amianto.

Il sistema sanzionatorio - che prevede oltre alla pena dell'arresto per

i casi più gravi e della multa, anche sanzioni solo pecuniarie e meri illeciti amministrativi - si estende non solo ai datori di lavoro ma anche ai dirigenti, ai preposti, ai medici competenti ed alle altre figure della prevenzione.

Il datore di lavoro che svolga attività d'impresa definita pericolosa (uso di sostanze nocive, incendiarie, esplosivi) e non effettui la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in azienda è punito, secondo la previsione degli artt. 55 e ss. del decreto, con l'arresto da sei a diciotto mesi (la pena prevista dalla legge delega n. 123/07 era dell'arresto da sei mesi a due anni)¹².

Il datore di lavoro che si adoperi ad eliminare le conseguenze della violazione accertata può ottenere una riduzione della pena ed, addirittura, la sua sostituzione con la sola sanzione pecuniaria (non inferiore ad € 8.000,00 e non superiore ad € 24.000,00) nel caso in cui adempia, anche tardivamente all'obbligo violato.

Il predetto regime premiale non si applica a coloro che risultino recidivi o che abbiano registrato nella propria

necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.

Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.

Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio".

¹⁰ **D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164** - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni - (Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1956, n. 78, S.O.).

¹¹ **D.P.R. 14 agosto 1996, n. 494** - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1996, n. 223, S.O.).

¹² Nel testo iniziale l'esclusività dell'arresto (da sei mesi a due anni) era previsto quando il datore di lavoro non avesse effettuato la valutazione dei rischi nel caso di centrali termoelettriche, fabbriche di esplosivi, aziende industriali con più di 200 dipendenti, aziende estrattive con oltre 50 dipendenti, cliniche, aziende con rischi biologici o che si occupano dello smaltimento e della bonifica dell'amianto. Nell'ultima versione, l'arresto previsto va da 6 mesi ad un anno e mezzo e può essere tramutato in ammenda. In questo caso il giudice può decidere la conversione dell'arresto in sanzione pecuniaria, su richiesta dell'imputato, solo a precise condizioni: che il datore di lavoro abbia provveduto a mettersi in regola con gli adempimenti, che la violazione non sia stata causa di infortuni, che il soggetto non abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni.

azienda casi di infortuni sul lavoro ad uno o più dipendenti.

Il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza da parte di aziende in cui si siano verificati infortuni comporta non solo l'irrogazione della sanzione amministrativa fino ad € 1.500.000,00 ma anche la sospensione dell'attività d'impresa nonché l'interdizione a collaborare con le P.A. che comporta l'esclusione dalla partecipazione ai pubblici appalti e gare d'asta.

Il nuovo testo unico lascia invariate le norme già previste sulla sospensione dell'attività imprenditoriale - in caso di accertato impiego di lavoratori "in nero" in misura superiore al 20% del numero dei dipendenti - altrimenti derogabili con la regolarizzazione dei predetti.

3. Responsabilità penali del datore di lavoro

Il datore di lavoro, secondo il disposto generale di cui all'art. 2087 c.c. che gli impone un obbligo di sicurezza nei confronti dei terzi, assume la posizione di garante della sicurezza non solo nei confronti dei lavoratori subordinati e dei soggetti a questi equiparati, ma anche delle persone che - pur estranee all'ambito imprenditoriale - vengano comunque ad operare nel campo funzionale dello stesso. Pertanto l'imprenditore è anche responsabile di quelle condotte colpevoli relative alle prestazioni svolte dai lavoratori autonomi chiamati a prestare la loro opera all'interno dell'azienda.

In coerenza a tale principio l'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, relativo agli obblighi connessi al contratto d'opera (oltre che ai contratti di appalto e di somministrazione), ha imposto al

datore di lavoro di fornire al prestatore d'opera dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta nonché di elaborare un documento di valutazione dei rischi (da allegare al contratto d'opera) che contenga le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Ed ancora, in materia di cantieri temporanei o mobili, gli artt. 88 e ss. del medesimo decreto hanno previsto che il piano di sicurezza e di coordinamento deve riguardare anche l'attività prestata dai lavoratori autonomi (artt. 91 e 100) e che, in ogni caso, nel corso della realizzazione dell'opera, è necessario promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle attività di tutti coloro che prestano attività lavorativa, compresi i lavoratori autonomi (art. 92).

La responsabilità del datore di lavoro non è esclusa in caso di comportamenti negligenti, trascurati o imperiti del lavoratore che abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio, fatta eccezione per quei comportamenti definibili come *abnormi* "dovendo qualificarsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che o sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente ed in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro"¹³.

¹³ Cass. pen., Sez. IV, 30 aprile 2008, n. 17495.

Il datore di lavoro è altresì tenuto, oltre che ad effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare il relativo documento (ex artt. 28 e 29 D. Lgs. n. 81/2008), a nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ex artt. 31 e ss. D. Lgs. n. 81/2008), al fine di collaborare con quest'ultimo nella redazione del documento di valutazione dei rischi.

L'omessa valutazione dei rischi nonché la mancata adozione del relativo documento da parte del datore di lavoro è punita, ai sensi dell'art. 55 del T.U. sulla sicurezza con la sanzione dell'arresto da 4 a 8 mesi alternativa all'ammenda da € 5.000,00 ad € 15.000,00 (comma 1) e con l'arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi se si tratta di aziende, impianti e installazioni industriali con più di 200 dipendenti nonché industrie estrattive con più di 50, centrali termoelettriche, fabbriche di esplosivi, di grandi cantieri temporanei o mobili o attività che espongono a rischi biologici o cancerogeni nonché di bonifica amianto (comma 2).

A carico del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è invece prevista dall'articolato normativo alcuna sanzione penale, essendo lo stesso non solo privo dei poteri decisionali e di spesa ma, addirittura, impossibilitato ad intervenire direttamente per rimuovere le situazioni di rischio, seppur possa comunque *“essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative*

idonee a neutralizzare detta situazione”¹⁴.

Pertanto nei casi in cui il r.s.p.p. agisca con negligenza, imprudenza o imperizia, inosservanza di leggi e discipline - suggerendo proposte sbagliate o trascurando di segnalare situazioni di pericolo - in tal modo inducendo in errore il datore di lavoro che ometterà di adottare una doverosa misura prevenzionale, potrebbe essere chiamato a rispondere in concorso con quest'ultimo dell'evento dannoso derivatone.

Tra gli altri obblighi imposti al datore di lavoro è previsto anche quello di dotare il personale aziendale delle attrezzature conformi alle prescrizioni di legge a cui si affianca quello dei fornitori e degli installatori di dotare l'azienda ed il suo personale di attrezzature di lavoro sicure, nel rispetto della normativa prevenzionale.

Le attrezzature da lavoro devono essere costantemente monitorate ed aggiornate ex art. 18, comma 1, lett. z), in combinato disposto con l'art. 71, comma 4, 8 e 11, T.U. sulla sicurezza.

Tuttavia pur non potendosi pretendere dal datore di lavoro l'immediata sostituzione delle tecniche impiegate con quelle più recenti ed innovative, si richiede allo stesso di dover procedere alla complessiva valutazione dei tempi, modalità e costi dell'innovazione, tenendo conto che i sistemi già adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza.

Al lavoratore deve essere assicurata inoltre la necessaria informazione ed istruzione per l'uso delle attrezzature. A tal fine l'imprenditore è tenuto a formarlo

¹⁴ Cass. pen., Sez. IV, 15 febbraio 2007, n. 15226; Cass. pen. Sez. IV, 04 aprile 2007, n. 39567; Cass. pen., Sez. IV, 20 aprile 2005, n. 11351.

sull'impiego delle attrezzature, altresì rendendolo edotto sui rischi a cui l'uso lo esporrebbe.

L'art. 70, comma 4, del decreto legislativo affida agli organi di vigilanza, in occasione della visita ispettiva, il compito di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro e, in caso di mancata rispondenza a quanto richiesto, di segnalare il fatto anche all'autorità nazionale di sorveglianza del mercato per tipo di prodotto.

Le prescrizioni ai fini della regolarizzazione devono essere estese anche al fabbricante ed agli altri soggetti della catena di distribuzione.

Al lavoratore devono essere forniti anche i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) da parte del datore di lavoro che sarà punibile, ai sensi dell'art. 55, comma 4, lett. b) del T.U. sulla sicurezza con la pena dell'arresto da 3 a 6 mesi alternativa all'ammenda da € 2.000,00 a € 5.000,00 non solo per la mancata predisposizione del d.p.i. ma anche per la dotazione di d.p.i. inadeguati e comunque non conformi alle dotazioni di legge.

Ai fini della responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni subiti dal lavoratore, non potrebbe assurgere ad esimente neppure un'eventuale indisponibilità dello strumentario di sicurezza dipendente da qualsiasi causa, in considerazione del fatto che il diritto alla salute del lavoratore, essendo fondamentale, non può ammettere eccezioni¹⁵.

¹⁵ Cass. pen., Sez. IV, 15 maggio 2008, n. 19524: *"Il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più*

Per d.p.i. si intende *"qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro nonché ogni complemento o accessorio destinato allo scopo"* (art. 74 D. Lgs. n. 81/2008).

L'obbligo di dotare i lavoratori di d.p.i. sussiste ogni qual volta i rischi non possano altrimenti essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Pertanto il datore di lavoro, valutati i rischi che non possono essere evitati con mezzi diversi, è tenuto ad individuare i d.p.i. di cui dotare il lavoratore, previo esame da effettuarsi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente ove presente, in occasione della predisposizione del documento di valutazione dei rischi.

Al lavoratore, unitamente al d.p.i., deve essere fornita anche una adeguata attività di formazione ed informazione (artt. 77 e 78 del decreto) attraverso programmi formativi di addestramento.

Rientrano tra le condotte del datore di lavoro penalmente rilevanti anche quelle relative all'uso di uno strumentario prevenzionale di sicurezza inadeguato ai rischi ovvero non accompagnato dalle preventive e

generalmente, al disposto dell'articolo 2087 del codice civile, in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40, comma 2, del codice penale".

necessarie attività formative ed informative del personale.

Pur potendo far subentrare altri nella sua posizione di garanzia, il datore di lavoro resta, pur sempre, il principale destinatario degli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza. Infatti, il conferimento di una delega espressa, inequivoca e certa, accettata per iscritto dal delegato - dotato delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali, di spesa e di intervento - non esime il datore di lavoro dall'obbligo di vigilare l'attività del delegato attraverso sistemi di verifica e controllo che devono essere previsti in sede di adozione del modello di organizzazione e di gestione ex art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008.

L'istituzione di tale modello, tra l'altro, costituisce una delle condizioni essenziali per l'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente prevista dal decreto legislativo n. 231/2001.

4. Le sanzioni amministrative a carico degli enti

Il nuovo testo unico ha introdotto ulteriori modifiche all'art. 25 *septies*¹⁶ del D. Lgs. 08 giugno 2001 n. 23 che attribuiva alle persone giuridiche la

¹⁶ **Art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001** - *Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.*

1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

responsabilità per le fattispecie colpose di reato di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale.

La nuova disposizione, in deroga a quanto previsto dal citato art. 25 *septies* (che circoscriveva la responsabilità dell'ente ai delitti di lesioni colpose gravi e gravissime e di omicidio colposo commessi con violazione delle norme antinfortunistiche), individua il reato presupposto in quello commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo da uno dei soggetti indicati nell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001¹⁷.

L'originario art. 25 *septies* prevedendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria non inferiore a 1000 quote, lasciava indeterminato il limite massimo edittale, da determinarsi, caso per caso, dalle norme generali dello stesso D. Lgs. n. 231/2001. Inoltre, al secondo comma, disponeva che all'ente si applicasse anche una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001¹⁸ per una durata non

¹⁷ **Art. 5 D. Lgs. n. 231/2001** - *Responsabilità dell'ente.*

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

¹⁸ **Art. 9 D. Lgs. n. 231/2001** - *Sanzioni amministrative.*

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto

inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, in tal modo attribuendo la stessa responsabilità a fronte della commissione di reati diversi sotto il profilo della gravità.

Il nuovo disposto dell'art. 25 *septies*, introdotto dall'art. 300 del D. Lgs. n. 81/2008 - elaborato per espressa delega, conferita dall'art. 1, comma 2, lett. f), della L. n. 123/2007, alla riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio - si sviluppa in tre comma che configurano diverse ed autonome fattispecie di reato.

Innanzitutto il comma 1 dell'art. 300 determina in 1000 quote (e non in più in misura non inferiore a 1000 quote) la sanzione pecuniaria destinata all'ente nell'ipotesi che il reato-presupposto sia l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro e dell'art. 55, comma 2, del decreto D. Lgs. n. 81/2008 che configura una serie di circostanze aggravanti delle contravvenzioni previste dal comma 1 per i datori di lavoro ed i dirigenti (omessa valutazione dei rischi, omessa o incompleta adozione del relativo documento e omessa nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione) commesse nell'ambito di alcuni tipi di imprese (aziende industriali con più di 200 dipendenti o quelle in cui i lavoratori vengano esposti all'amianto).

Il comma 2 del medesimo articolo prevede la sanzione pecuniaria per tutte le altre ipotesi di omicidio colposo conseguente alla sola

di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro nella misura tra 250 e 500 quote.

L'ipotesi più grave sussiste solo quando nella consumazione del reato-presupposto, assume il ruolo di concausa la violazione di una delle specifiche norme cautelari richiamate dall'art. 55 del decreto, mentre in ogni altro caso, l'illecito configurabile sarà quello previsto dal comma 2 dell'art. 25 *septies*.

Il comma 3 dell'art. 300 del citato decreto (che riguarda il delitto di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela ed igiene della salute sul lavoro) fissa nel solo limite massimo di 250 quote la misura della sanzione pecuniaria rinviando la determinazione del limite minimo edittale a quello previsto nella disposizione generale dell'art. 10 del D. Lgs. n. 231/2001 che lo determina nella misura di 100 quote.

Inoltre la nuova formulazione dell'art. 25 *septies* prevede, in ordine alle tre fattispecie illustrate, l'applicazione di sanzioni interdittive (ex art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001), graduandone la durata in relazione alla gravità del reato presupposto.

Per le ipotesi di cui ai primi due comma dell'art. 300 D. Lgs. n. 81/2008, la suddetta sanzione interdittiva non potrà essere inferiore ai tre mesi e superiore ad un anno, mentre per quella prevista al comma 3, non potrà superare i sei mesi. Anche in quest'ultimo caso la determinazione della misura minima edittale è rinviata alla disciplina generale che, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 231/2001¹⁹ la

¹⁹ Art. 13 D. Lgs. n. 231/2001 - *Sanzioni interdittive*.

contiene nel limite massimo di tre mesi.

Peraltro le nuove fattispecie sanzionatorie risulteranno applicabili esclusivamente qualora l'ente risulti recidivo o abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità, seppur quest'ultima ipotesi non sia stata adeguatamente specificata dal legislatore, risultando alquanto difficile identificare il profitto generato dai reati colposi.

5. Esercizio dei diritti della persona offesa

L'art. 61 del testo unico intitolato: *“esercizio dei diritti della persona offesa”* si riferisce ai soggetti che hanno titolo per assumere la qualità di parte e si inserisce nella sezione II del capo IV del titolo I relativa alle *“disposizioni in tema di processo penale”*.

Il comma 1 - che riproduce il testo dell'art. 2 L. n. 123/2007 - impone al

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

¹ Si vedano gli artt. 55, comma 1 e 4, lett. a), b), c), d) e) e f); 56, comma 1, lett. a) e b); 57; 58, comma 1, lett. a), b) e c); 59, comma 1, lett. a); 68, comma 1, lett. a) e b); 87, comma 1 e 2; 157, comma 1, lett. a) e b); 158; 159, comma 1, lett. a), b), c) e 2; 160; 165; 166; 170; 171; 178; 179; 219; 220; 263; 264; 265; 282, comma 1, lett. a); 283; 284; 285.

¹ **D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.** Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1995, n. 21, S.O.).

pubblico ministero, quando esercita l'azione penale per omicidio colposo o lesioni personali colpose, commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o quando il fatto abbia determinato una malattia professionale, di darne immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA²⁰, secondo le relative competenze, *“ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso”*.

Innanzitutto il precetto relativo alla notizia agli enti assicuratori non è presidiato da alcuna sanzione processuale, mentre l'inquadramento degli enti previdenziali tra i soggetti assimilabili alle persone offese dai delitti di omicidio o lesioni colpose reato risulta alquanto infelice atteso che solo queste ultime, in quanto vittime del reato, sono titolari del diritto o interesse protetto dalla norma penale incriminatrice.

Infatti l'art. 74 c.p.p. riserva al solo danneggiato diretto dal reato o ai suoi successori universali la costituzione di parte civile nel processo penale, negando pertanto agli enti assicuratori tale legittimazione processuale dovendosi semmai gli stessi intendersi quali successori a titolo particolare. Di conseguenza non sarebbe loro consentito esercitare, mediante la costituzione di parte civile, nè l'azione di regresso (artt. 10, 11 e

²⁰ L'IPSEMA, Istituto di previdenza per il settore marittimo, è stato costituito nel 1994 in sostituzione delle precedenti Casse marittime, con gli stessi compiti in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di prestazioni previdenziali di malattia e maternità del personale della navigazione marittima e aerea. Da dicembre 2005, all'Ipsema è stato assegnata inoltre, come nuova missione istituzionale, la verifica dei requisiti per ottenere da parte dei marittimi i benefici previsti per l'esposizione all'amianto.

112 del D.P.R. n. 1124/1965²¹) che è quella esperibile nei confronti del datore di lavoro per il pagamento delle indennità e del valore capitale delle rendite corrisposte all'infortunato o ai suoi superstiti a causa dell'infortunio o della malattia, ove questi o i suoi dipendenti abbiano riportato una condanna penale per il fatto produttivo di tali eventi, né quella di regresso che, ai sensi dell'art. 1916 del c.c. può essere esercitata dall'assicuratore nei confronti di qualsiasi terzo responsabile dell'infortunio dubito dall'assicurato ed indennizzato dall'assicuratore²².

Il comma 2 invece prevede che le organizzazioni sindacali e le "associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro" possano esercitare "i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli artt. 91 e 92 c.p.p." nei procedimenti penali che riguardino "reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

Si tratta pertanto della legittimazione dei sindacati dei lavoratori a costituirsi parte civile nei processi penali sia per le violazioni delle norme prevenzionistiche sia per i reati colposi di lesioni o omicidio sul lavoro o malattie professionali.

La stessa trae origine dalla previsione contenuta nell'art. 9 dello Statuto dei lavoratori²³, già

riconosciuta dalla Suprema Corte di Cassazione in un processo che vedeva un suo iscritto vittima di un delitto di violenza sessuale compiuto sul luogo di lavoro da un superiore gerarchico²⁴.

La norma peraltro non esime i sindacati e le associazioni che intendano intervenire nel processo penale dal dimostrare in concreto quanto richiesto dall'art. 91 c.p.p. e cioè il riconoscimento *ex lege* delle finalità di tutela degli interessi lesi dal reato la cui indicazione è dovuta, a pena di inammissibilità, nell'atto di intervento.

Occorre altresì che la persona offesa dal reato presti il proprio consenso a tale intervento che può essere dato anche ad uno soltanto degli enti o delle associazioni.

²¹ D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1965, n. 257, S.O.).

²² Corte cost., 14 aprile 1988, n. 444.

²³ L. 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (Pubblicata nella Gazz.

Uff. 27 maggio 1970, n. 131: Art. 9 - Tutela della salute e dell'integrità fisica.

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

²⁴ Cass. pen., Sez. III, 26 marzo 2008 n. 12738.